



COMUNE DI VIGGIANO
Provincia di Potenza

Regolamento per la concessione della "Franchigia" sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento.

Articolo 1) Beneficiari

Articolo 2) Composizione del nucleo familiare

Articolo 3) Importo massimo della Franchigia

Articolo 4) Documentazione

Articolo 5) Termini di presentazione della domanda

Articolo 6) Istruttoria domande e controlli

Articolo 7) Concessione ed erogazione della Franchigia

Articolo 8) Revoca contributo

Articolo 9) Informativa per il trattamento dei dati personali.

Articolo 1) Beneficiari

I beneficiari del BONUS ENERGETICO sul consumo del gas metano, gpl, gasolio, pellets, legna da ardere in avanti definiti "combustibili" ma anche elettricità per riscaldamento dell' immobile adibiti ad abitazioni sono i seguenti:

- a) I soggetti con nucleo familiare residenti sul territorio del Comune di Viggiano alla data del 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Si precisa che:
 - Per i residenti il contributo è concesso per la sola abitazione di residenza. Uno stesso soggetto (proprietario/usufruttuario o avente titolo) non può presentare più di una domanda né può farlo un altro componente dello stesso nucleo familiare.
 - Il bonus può essere richiesto per la fornitura intestata al richiedente o ad un componente del nucleo familiare purchè riferita all'immobile di residenza.
 - E' possibile che un Soggetto non sia direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l'abitazione di residenza ma utilizzi per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l'intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio). Sarà sufficiente che dallo stato di famiglia risultino i distinti nuclei familiari, che gli stessi risultino residenti presso le abitazioni indicate e che presentino una domanda cumulativa.
- b) I soggetti privati non residenti proprietari, in base ad idoneo titolo, di immobili ricadenti entro il territorio del Comune di Viggiano che utilizzano gli immobili a fini abitativi e per una sola unità immobiliare. Anche per essi vale il vincolo della presentazione di una sola domanda per nucleo familiare che, non avendo dati in loco, dovrà obbligatoriamente essere indicato con idonea autocertificazione.
- c) Le attività commerciali - **con il limite massimo di 7 dipendenti iscritti a libro matricola:** bar, ristoranti, negozi di vendita al dettaglio, laboratori d'impresa artigiana, impresa agricola, società di servizi in possesso di partita IVA, sia in forma individuale che associata e/o cooperativa con sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Viggiano alla data del 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Per gli studi professionali basta l'iscrizione all'Albo professionale alla data di pubblicazione del bando.
- d) Ove l'attività economica non sia distinta dall'abitazione del richiedente, ovvero energizzate entrambe da un' unica fonte energetica ed unico contatore, il contributo rimane unico, salvo che vi siano contatori separati e/o che differenziano i relativi e distinti consumi.
- e) Le Associazioni aventi sede legale ed operativa nel Comune di Viggiano.
- f) I militari non residenti ma ivi domiciliati, in servizio C/o gli uffici con sede nel territorio comunale, dovranno obbligatoriamente, non avendo dati in loco, presentare idonea autocertificazione.

Articolo 2) Composizione del Nucleo Familiare

- a) Il nucleo familiare da prendere come riferimento per la concessione della franchigia è quello risultante dai registri anagrafici al 31 Dicembre di ciascun anno per l'anno successivo.
- b) Dovrà essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del richiedente il "Bonus Gas" con il punto di fornitura gas per il quale è richiesto.

Articolo 3) Importo massimo del Bonus Energetico

- a) L'importo del contributo per l'anno 2016 è pari alla somma della quota fissa di € 500,00 per ogni nucleo familiare e della quota variabile di € 50,00 per ogni familiare oltre il secondo, come da prospetto che segue:

Componenti nucleo familiare	1	2	3	4	5	6 e > 6
Franchigia Gas	€500	€500	€ 550	€600	€ 650	€700

- Per gli anni successivi tali importi potranno essere variati con atto di Giunta Comunale entro il 31 Dicembre.

Il nucleo familiare può ottenere un solo bonus una tantum, anche se utilizza diverse fonti di riscaldamento oppure è contestualmente proprietario di altra unità abitativa'.

b) Per i soggetti non residenti proprietari alla lettera b) dell'art. 1)

- Per i soggetti di cui al presente comma) il costo del "combustibile" si intende il solo gas metano per uso domestico (e quindi sono escluse le altre forme di riscaldamento previste per i residenti), il costo per l'intero anno di riscaldamento dell'immobile verrà determinato ed erogato per una somma pari al costo del "gas metano" risultante dalla fattura quietanzata oppure mediante ricevuta di pagamento postale/bancario e fino ad un importo massimo erogabile di € 300,00;
- I soggetti proprietari non residenti specificati al capoverso precedente non possono presentare più di una domanda né possono farlo gli altri componenti dello stesso nucleo familiare anche se proprietari di più immobili censiti al Catasto edilizio urbano nel Comune di Viggiano.
- Il bonus può essere richiesto per la fornitura intestata al richiedente o ad un componente del nucleo familiare purchè riferita all'immobile oggetto di richiesta.

c) Per le attività commerciali di cui alla lettera c) dell'art. 1)

Le attività commerciali: bar, ristoranti, negozi di vendita al dettaglio, laboratori d'impresa artigiana e agricola e società di servizi in possesso di partita IVA, sia in forma individuale che associata e/o cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Viggiano alla data del 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo. Per gli studi professionali basta l'iscrizione all'Albo professionale alla data di pubblicazione del bando.

1. Importo massimo del BONUS una tantum erogabile € 700,00;

- devono dichiarare sotto la propria responsabilità, con tutte le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, pena esclusione:
- Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse comunali;
- Di avere la sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Viggiano alla data del 30 Giugno di ogni anno per l'anno successivo;
- Di essere intestatari di partita IVA alla data di pubblicazione del bando;

- Di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di Legge relativamente al pagamento delle imposte e delle tasse;
- Di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di Legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- Di non avere in corso alla data di pubblicazione del bando provvedimenti di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo;
- Che non sussistono delle cause ostative ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguardano il titolare o il Direttore tecnico, se l'impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se s.n.c.; dei soci accomandatari o direttore tecnico, se s.a.s.; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico; ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con almeno quattro soci, se trattasi di altro tipo di società
- che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575, l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandata semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del Direttore Tecnico o il socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con almeno quattro soci se si tratta di altro tipo di società;
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.c.p. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; nei cui confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del Titolare o del Direttore Tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandata semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del Direttore Tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con almeno quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condotta ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Devono inoltre allegare:

- una visura camerale aggiornata alla data della presentazione della domanda che certifichi l'iscrizione alla camera di commercio, l'attività, e per i professionisti iscrizione all'Albo professionale;

c) **Per le Associazioni di cui alla lettera e) dell'art. 1)**

Le Associazioni aventi sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Viggiano alla data del 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo.

1. Importo massimo del BONUS una tantum erogabile € 700,00;

- devono dichiarare sotto la propria responsabilità, con tutte le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, pena esclusione:
- Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse comunali;
- Di avere la sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Viggiano alla data del 30 Giugno di ogni anno per l'anno successivo;
- Di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di Legge relativamente al pagamento delle imposte e delle tasse;
- Di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di Legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

Devono inoltre allegare:

- Copia dello statuto o documento similare.

Articolo 4) Documentazione

Per l'ottenimento del BONUS ENERGETICO negli importi (fino alla concorrenza della spesa sostenuta) massimi sopra indicati è necessario, pena esclusione della domanda, presentare la seguente documentazione e nei termini sotto indicati:

- Domanda, debitamente compilata e sottoscritta (con firma autografa o digitale) di uno dei componenti della famiglia o Suo delegato purché maggiorenne, su modello da ritirare presso gli Uffici del Comune di Viggiano o scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comuneviggiano.it);
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Fattura originale relativa all'acquisto delle fonti energetiche debitamente quietanzata dal fornitore del "combustibile" oppure mediante ricevuta di pagamento postale/bancario;
- È, altresì, ammessa la copia conforme di detti documenti di spesa, quietanzati e corredati di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.445/2000, della conformità all'originale delle copie.
- Per le attività produttive e studi professionali: visura camerale aggiornata alla data della presentazione della domanda che certifichi l'iscrizione alla camera di commercio, l'attività, e per i professionisti iscrizione all'Albo professionale;
- Per le Associazioni presenti sul territorio comunale è indispensabile allegare alla domanda copia dello statuto o documento similare.
- Dichiarazione attestante il non utilizzo dei documenti di spesa in altri Bandi similari (Bonus Gas Alta val d'Agri).
- È obbligatorio indicare sulla domanda almeno un recapito di cellulare che sarà utilizzato per le eventuali comunicazioni di servizio relative ESCLUSIVAMENTE al presente Bando.

Articolo 5) Termini di presentazione e di scadenza della domanda

- la domanda per l'ottenimento del BONUS ENERGETICO una tantum 2016 e seguenti, come da modello allegato, potrà essere presentata dal 1° Marzo e fino al 30 Aprile dell'anno in corso, ai seguenti termini e condizioni, pena l'esclusione della stessa.
- In ogni caso, l'importo del bonus verrà concesso fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto conteggiando i pagamenti presentati al netto di imposte e tasse. Qualora quest'ultimo risultasse inferiore al contributo massimo concedibile l'importo erogato sarà pari alle somme effettivamente versate come prima specificato.
- La documentazione sopra indicata dovrà essere presentata per i nuclei familiari dal capo famiglia e/o suo delegato purché maggiorenne. Per le attività economiche e produttive dal titolare della ditta e/o legale rappresentante così come indicato nella visura camerale aggiornata ed allegata alla domanda.

Articolo 6) Istruttoria domande e controlli

- Le domande vengono istruite dall'Ufficio Finanziario seguendo l'ordine di presentazione ed acquisizione al protocollo.
- Farà fede unicamente la data ed il numero di protocollo.
- L'Ufficio Finanziario, nella persona del Responsabile pro-tempore, provvederà alla verifica ed ai controlli sulla veridicità e correttezza delle autocertificazioni rese nelle istanze di partecipazione anche a campione.

Articolo 7) Revoca del contributo

- Nell'ipotesi in cui anche uno solo dei dati autocertificati dovesse risultare non veritiero, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, il beneficiario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione stessa.
- Nel caso di produzione a corredo della domanda di "Bonus Gas" comunale vengano prodotti documenti di spesa già utilizzati per altri Bandi simili (Bonus Gas Alta val d'Agri) la domanda sarà automaticamente esclusa, con ogni conseguenza di legge, anche in presenza di altri titoli idonei.

Articolo 8) Concessione ed erogazione della franchigia una tantum

- Verificate con esito positivo le autocertificazioni rese, e quindi la sussistenza dei requisiti oggetto delle stesse, l'Ufficio di Ragioneria provvedere ad erogare il **BONUS ENERGETICO** una tantum nella misura prevista dagli articoli precedenti in un'unica soluzione, attraverso:
 - Accredito su c/c acceso presso Banca/Uff. postale.
 - Assegno circolare (Non Trasferibile).
 - Contanti presso tesoreria comunale (Banca Popolare di Bari – Agenzia di Viggiano)

Articolo 9) Informativa per il trattamento dei dati personali.

Tutti i dati i dati personali in possesso del Comune di Viggiano in ragione del presente avviso confluiranno in un archivio informatico di cui è titolare il Comune di Viggiano. In ottemperanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si

precisa che:

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla selezione del beneficiario;
- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione della istanza e conseguentemente l'impossibilità di procedere alla concessione del contributo;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- l'Ufficio Finanziario, nella persona del Responsabile pro-tempore e responsabile dei dati.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. Di norma, i dati forniti dai soggetti richiedenti e destinatari del contributo non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'art.4, co 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.